

TAR Roma 17/02/1999 n. 571

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Nell'ambito di gara indetta per l'affidamento di lavori di adeguamento e riqualificazione di tratti della rete stradale comunale, non può essere imposto al concorrente alcun ulteriore onere di allegazione documentale preventiva quanto agli elementi giustificativi dell'offerta, nel caso in cui il concorrente stesso, aderendo all'invito della Stazione appaltante, abbia presentato debitamente compilato apposito modello (contenente dimostrazione per offerte anomale), recante la selezione delle voci più significative delle lavorazioni in cui si articola l'appalto, la quantità dei lavori, il prezzo unitario e l'importo complessivo, modello che, nell'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, contiene gli elementi compositivi dell'offerta costituenti la base di ogni successivo approfondimento in contraddittorio in relazione al richiamo alle modalità di verifica dell'anomalia previste dall'art. 30 comma 4 direttiva comunitaria 93/37/C.E.E. In tema di contratti della Pubblica amministrazione, in relazione al non prevedibile esito dell'accertamento in contraddittorio della verifica della congruità dell'offerta del primo classificato, non può ritenersi precluso all'Amministrazione, che gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi istruttori, di interpellare contemporaneamente anche uno o più concorrenti successivamente graduati, chiedendo loro di produrre ulteriori giustificazioni circa la formulazione dell'offerta, onde pervenire in tempi ristretti alla conclusione del procedimento di gara.